



***COMUNE DI CARTURA***

***Provincia di Padova***

**REGOLAMENTO**  
**PER LA GESTIONE E L'USO**  
**DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

# Sommario

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 - Classificazione degli impianti sportivi

Articolo 4 – Competenze

Articolo 5 - Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi

## TITOLO II - AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI

Articolo 6 - Tipologie di affidamento a terzi

### CAPO I - DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI IN USO

Articolo 7 - Soggetti assegnatari degli spazi

Articolo 8 - Procedura per le concessioni in uso

Articolo 9 - Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso

### CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 10 - Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi

Articolo 11 - Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi

Articolo 12 - Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni

Articolo 13 - Scelta dell'affidatario

Articolo 14 - Durata della concessione e obblighi del concessionario

Articolo 15 – Norme generali sulla manutenzione

Articolo 16 - Divieto di sub concessione

Articolo 17 - Norme generali sulla vigilanza

Articolo 18 - Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni

Articolo 19 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

Articolo 20 – Rinvii

Articolo 21 - Entrata in vigore

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Oggetto e scopo

1. Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità, in sintonia con il Libro Bianco dello Sport e le altre direttive della Comunità Europea.
2. Il Comune di Cartura riconosce lo sport come servizio sociale ed educativo ed intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere sempre più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero.
3. Il Comune favorisce l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.
4. Il Comune favorisce inoltre la nascita e lo sviluppo di nuove discipline sportive in considerazione dell'alta finalità sociale e dell'interesse pubblico che esse rivestono.
5. Ai sensi dell'art. 90, comma 24, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.
6. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico, improntati alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva e, solo strumentalmente a questa, anche di quella ricreativa, volta a favorire e valorizzare la cultura dell'associazionismo che opera senza scopo di lucro nel settore dello sport.
7. In relazione alle finalità di cui al precedente comma, sono considerate prioritarie:
  - 7.a) le attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
  - 7.b) le attività sportive di interesse pubblico, l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
8. La gestione degli impianti sportivi comunali, o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva.
9. L'Amministrazione Comunale persegue le seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:
  - 8.a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
  - 8.b) dare piena attuazione all'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
  - 8.c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";
  - 8.d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
  - 8.e) ottenere una conduzione economica degli impianti che favorisca una riduzione progressiva degli oneri a carico dell'Amministrazione;

- 8.f) valorizzare l'impiantistica sportiva comunale attraverso la realizzazione di lavori di manutenzione, adeguamento, migliorie degli impianti sportivi dati in concessione, anche attraverso l'azione dedicata al potenziamento e riqualificazione dell'impiantistica con il coinvolgimento delle realtà associative sportive.
10. Nel perseguire le suddette finalità, il Comune, nel rispetto della normativa sugli Enti locali, interviene in base alle condizioni economico finanziarie dell'Ente, con particolare attenzione all'equilibrio economico delle gestioni.
11. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli eventuali impianti sportivi acquisiti in uso dal Comune da soggetti terzi.

## **Articolo 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:
- a) per Comune il Comune di Cartura;
  - b) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato per lo svolgimento dell'attività sportiva;
  - c) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale;
  - d) per attività scolastica, l'attività relativa ai gruppi scolastici suddivisi in classi di alunni delle scuole primarie e secondarie;
  - e) per attività agonistica, l'attività sportiva praticata continuativamente dagli affiliati in forme organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI finalizzata al risultato sportivo;
  - f) per attività amatoriale, l'attività sportiva con finalità ricreative e di benessere;
  - g) per attività didattica si intende l'insegnamento della disciplina sportiva con istruttore fino all'apprendimento delle nozioni di base;
  - h) per attività dilettantistica, l'attività anche a livello agonistico svolta con atleti non professionisti;
  - i) per concessione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza il mero utilizzo o la gestione e l'utilizzo di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
  - j) per concedente, l'Amministrazione Comunale che consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
  - k) per concessionario d'uso, il soggetto giuridico titolare di un diritto, di natura temporanea o continuativa, di utilizzo dell'impianto;
  - l) per Piano di manutenzione, documento con cui vengono indicate le manutenzioni che verranno effettuate sull'impianto e la loro scansione temporale;
  - m) per tariffe le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al concessionario gestore dell'impianto a fronte dell'utilizzo del medesimo.

## **Articolo 3 - Classificazione degli impianti sportivi**

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:
- 1.a) impianti sportivi di interesse primario;
  - 1.b) impianti sportivi di interesse scolastico;
2. Sono classificati come impianti sportivi di interesse cittadino:

- 2.a) gli impianti acquisiti in uso a terzi fino all'approvazione dell'atto di classificazione.
3. Sono classificati come impianti sportivi di interesse primario gli impianti che assolvono funzioni di interesse generale per il comune, tenuto conto delle loro dimensioni, delle loro caratteristiche strutturali e dell'ampiezza dell'utenza servita.
4. Sono classificati come impianti sportivi di interesse scolastico, al di fuori degli orari di utilizzo per le attività e i servizi scolastici:
- 4.a) Le palestre scolastiche;
- 4.b) Altri spazi scolastici autorizzati.
5. Alla data di adozione del presente Regolamento, la classificazione degli impianti sportivi risulta dal documento Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento stesso.
6. La classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o di quelli acquisiti a terzi, nonché la modificazione della classificazione esistente, si effettuano con deliberazione di Giunta.

#### **Articolo 4 – Competenze**

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:
- a) la Giunta Comunale:
- formula gli indirizzi generali per l'utilizzo e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
  - definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti;
  - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, approvando i relativi schemi di convenzioni - tipo;
  - svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;
- b) l'Ufficio Sport:
- provvede all'organizzazione, alla programmazione e all'assegnazione degli spazi per le attività praticate negli impianti sportivi avendo particolarmente cura di soddisfare le domande dei cittadini che cercano nello sport una finalità ludica e ricreativa in forma associativa;
  - provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi.
  - provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli spazi negli impianti secondo quanto previsto dal Regolamento;
  - esercita ogni altro compito gestionale relativo al funzionamento e allo sviluppo del sistema degli impianti sportivi.

#### **Articolo 5 - Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi**

1. Il Comune di Cartura gestisce gli impianti di sua proprietà o ad esso affidati nei seguenti modi:
- 1.a) in forma diretta, anche in associazione con altri Enti pubblici, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire;
- 1.b) in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti a terzi. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi può avvenire tramite affidamento diretto qualora ricorrano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 26 della Legge Regionale Veneto 11.05.2015 n. 8 e dal D.L. 38/2021;
2. L'affidamento in concessione degli impianti non a rilevanza economica ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 25 della Legge Regionale Veneto 11.05.2015 ovvero a società e associazioni

sportive dilettantistiche senza fine di lucro, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti avviene, fatto salvo quanto diversamente previsto nelle specifiche disposizioni, previa attivazione di apposita procedura ad evidenza pubblica fra soggetti dotati di idonea capacità tecnica e viene disciplinato da una convenzione che regola i reciproci impegni.

3. Per ogni impianto sportivo devono essere garantiti l'accesso e l'uso per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione per la salute.
4. L'Amministrazione regola l'utilizzo degli impianti sportivi ai singoli cittadini non aderenti ad alcuna Società Sportiva, o aderenti a Società Sportive diverse dalla concessionaria e/o ne fa menzione negli avvisi di gara e nelle convenzioni specifiche.
5. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sono determinate dall'Amministrazione Comunale ed esposte con chiarezza e massima visibilità all'interno degli impianti, tenendo conto della rilevanza sociale dei servizi.
6. L'Amministrazione Comunale determina una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate.
7. Modalità e quantità delle riserve sono previamente stabilite nell'avviso di gara e/o nella convenzione specifica.

## **TITOLO II - AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI**

### **Articolo 6 - Tipologie di affidamento a terzi**

1. Fatta salva la previsione di cui alla lettera b) dell'art. 5 il Comune affida gli impianti sportivi secondo le procedure ad evidenza pubblica in particolare con riferimento all'art. 26 della Legge Regionale Veneto 11.05.2015, n. 8 e al D.L. 38/2021.

## **CAPO I - DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI IN USO**

### **Articolo 7 - Soggetti assegnatari degli spazi**

1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono concessi in uso ai seguenti soggetti:
  - a) Società ed associazioni sportive e dilettantistiche senza fine di lucro;
  - b) Federazioni sportive nazionali;
  - c) Discipline sportive associate e di enti di promozione sportiva;
  - d) Consorzi e Associazioni tra i predetti soggetti.

### **Articolo 8 - Procedura per le concessioni in uso**

1. Negli impianti sportivi la cui gestione è affidata al Comune, la convenzione per la concessione in uso temporaneo di cui al presente articolo è sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio Sport per il Comune.
2. Negli impianti sportivi la cui gestione è affidata dal Comune a terzi mediante le diverse tipologie di concessione in gestione di cui al presente Regolamento, la convenzione per la concessione in uso temporaneo di cui al presente articolo è sottoscritta dal gestore in luogo del Comune. In tal caso il concessionario-gestore è tenuto ad applicare in modo esatto, efficace e diligente tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e negli ulteriori atti di disciplina del rapporto di concessione in uso temporaneo approvati. Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento l'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma da parte del gestore.

3. La procedura per richiedere le concessioni in uso degli impianti sportivi ha inizio con la pubblicazione di apposito avviso.
4. Le domande di assegnazione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi da parte dei soggetti di cui al precedente articolo, vengono presentate all'Ufficio Sport o al Concessionario. La domanda viene effettuata su un modello unificato e secondo tempi e modalità disciplinati dall'Ufficio Sport o dal Concessionario.
5. Le domande per uso continuativo dovranno pervenire all'Ufficio Sport o al Concessionario entro il 30 giugno di ciascun anno; nella domanda deve essere specificato il giorno, l'ora di inizio, di fine dell'attività e le generalità del responsabile dell'attività stessa.
6. Alle società o alle associazioni che, alla scadenza di precedenti assegnazioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto, non potrà essere assegnato l'uso degli impianti:
  - 6.a) fino a ottemperanza del debito, se la violazione riguarda il pagamento degli spazi;
  - 6.b) per un periodo determinato in virtù della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare congiuntamente sanzioni pecuniarie previste nella convenzione d'uso.
7. Gli spazi negli impianti sportivi comunali sono assegnati in uso annuale. Per annualità si intende l'anno sportivo. Gli impianti possono essere altresì concessi per periodi inferiori e per un uso straordinario, se ciò è compatibile con la programmazione annuale. In ogni caso l'uso dell'impianto è regolato dagli allegati tecnici del presente Regolamento. L'uso straordinario degli impianti sportivi deve essere autorizzato dall'Ufficio Sport o dal Concessionario.
8. Nell'assegnare gli spazi annualmente, l'Ufficio Sport o il Concessionario si attiene ai seguenti principi:
  - 8.a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
  - 8.b) valorizzare l'attività agonistica garantendo agli usufruttori gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
  - 8.c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
  - 8.d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
  - 8.e) garantire lo sviluppo dell'attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
  - 8.f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
  - 8.g) l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
9. In caso di pluralità di richieste di spazi di un impianto per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri in base ai soggetti richiedenti e alle attività svolte:
  - 9.a) Attività agonistica e loro livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali);
  - 9.b) Società o associazioni che garantiscano sull'impianto il maggior numero di praticanti;
  - 9.c) Attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
  - 9.d) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio;
8. La domanda per l'uso temporaneo dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima della data richiesta;
9. Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con le programmazioni già avviate.
10. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Comune o al Concessionario

11. Il concessionario d'uso non può sub concedere l'uso dell'impianto assegnatogli.

## **Articolo 9 - Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso**

1. L'Ufficio Sport può sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con le modalità previste dalla concessione in uso, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale o del concessionario. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.
2. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nella concessione d'uso, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione d'uso senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.
3. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
4. L'Ufficio Sport dichiara la decadenza delle concessioni in uso, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:
  - 4.a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
  - 4.b) abbiano violato le norme del presente Regolamento;
  - 4.c) abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di concessione;
  - 4.d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.
5. La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei punti da a) a d) sopra riportati e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.
6. L'Ufficio Sport procede alla decadenza delle concessioni in uso dei soggetti utilizzatori in base alle condizioni sopra riportate.
7. L'Ufficio Sport può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale:
  - 7.a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;
  - 7.b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
  - 7.c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

### **Articolo 10 - Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi**

1. L'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi di interesse primario avviene tramite affidamento diretto qualora ricorrano le condizioni del secondo comma dell'art. 26 della Legge Regionale Veneto 11.05.2015 n. 8 e tenendo conto di quanto disposto dal D.L. 38/2021.
2. Ove vi sia più di un soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto, il Comune attiva, nel rispetto della vigente normativa, idonea procedura selettiva sulla base dei criteri contenuti al 3° comma dell'art. 26 della Legge Regionale Veneto 11.05.2015, n. 8, nonché dei criteri di seguito specificati:
  - 2.a) valorizzazione delle società sportive che svolgono attività nel settore giovanile;



- 2.b) incentivazione di forme aggregate di gestione tra le società sportive;
  - 2.c) promozione ed alla valorizzazione della pratica sportiva;
  - 2.d) valorizzazione delle società sportive che operano nel territorio ove insiste l'impianto.
3. Le modalità di gestione ed utilizzo dell'impianto saranno disciplinate da una convenzione contenente l'indicazione dei reciproci impegni.
4. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà, in particolare, prevedere:
- 4.a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
  - 4.b) la misura e le modalità di pagamento da parte del concessionario delle utenze e dei consumi;
  - 4.c) la determinazione e la ripartizione delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione;
  - 4.d) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.
5. Il concessionario è tenuto all'organizzazione delle attività nel rispetto dei vincoli tariffari stabiliti dal Comune.
6. La concessione può riguardare uno o più impianti sportivi. La Giunta Comunale, con l'approvazione dello schema tipo di convenzione, stabilisce se la concessione afferisca ad uno o più impianti.
7. La Giunta Comunale approva lo schema tipo di convenzione, nella forma di scrittura privata cui provvederà il Responsabile dell'Ufficio Sport alla relativa sottoscrizione per il Comune, relativo all'affidamento in concessione di cui al comma 1 del presente articolo e provvede a definire, in particolare:
- 7.a) le condizioni giuridiche della gestione;
  - 7.b) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
  - 7.c) c)gli indicatori di efficienza gestionale;
  - d)la durata della concessione;
  - e) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell'impianto

### **Articolo 11 - Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi**

1. La giunta Comunale può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:
- 1.a) procedure di finanza di progetto (project financing);
  - 1.b) procedure di concessione di costruzione e gestione;
  - 1.c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partnerariato pubblico privato.
2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione può definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.
3. La Giunta Comunale approva il relativo schema di convenzione per la realizzazione, potenziamento e/o riqualificazione e gestione degli impianti fissando contestualmente ogni altro criterio necessario.
4. La concessione avrà una durata commisurata al valore degli investimenti consentendo un equo ammortamento del finanziamento della spesa.

### **Articolo 12 - Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni**

1. I rapporti concessori con terzi sono regolati da una convenzione di gestione che nel rispetto della normativa di cui all'art. 27 della Legge Regionale Veneto 11.05.2015, n. 8, tenendo conto altresì delle previsioni del D.L. 38/2021, deve contenere i seguenti contenuti minimi:

- Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
- Durata della convenzione;
- Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
- Programmazione dell'uso;
- Gestione delle attività connesse (ristoro e bar, pubblicità e sponsorizzazioni, ecc.);
- Applicazione e riscossione tariffe diversificate per tipologia d'utenza;
- Applicazione e riscossione delle sanzioni;
- Modalità e criteri per il monitoraggio dei costi e benefici;
- Criteri d'uso dell'impianto.
- Salvaguardia dell'impianto
- Promozione sportiva sul territorio e utilizzazione sportiva dell'impianto;
- Norme sul personale in servizio: il concessionario deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria;
- Garanzie;
- Forme di controllo da parte del Comune;
- Obbligo per il concessionario di redigere annualmente un rendiconto economico finanziario della gestione. Tale rendiconto deve essere corredato dal prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati e dal prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo;
- Obbligo per il concessionario di trasmettere annualmente all'Amministrazione idonea documentazione da cui risulti l'effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti ai lavoratori dipendenti e ad altri soggetti con rapporti contrattuali diversi e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti;
- Responsabile della struttura (datore di lavoro), responsabile del servizio prevenzione e protezione, documento di valutazione dei rischi.

2. Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.

3. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica secondo quanto previsto dal 5° comma dell'art. 27 della Legge Regionale Veneto 11.05.2015, n. 8.

### **Articolo 13 - Scelta dell'affidatario**

1. Ai fini dell'affidamento in gestione degli impianti sportivi si dovrà dare applicazione ai criteri di cui al 2° comma dell'art. 26 della Legge Regionale veneto 11.05.2015, n. 8, coordinato con previsioni del D.L. 38/2021.

In particolare si terrà conto:

- a) dell'esperienza gestionale in genere, nell'attività relativa alla disciplina sportiva inerente l'impianto da assegnare e la natura dilettantistica e volontaria del soggetto. L'esperienza gestionale potrà non essere riconosciuta – con giustificata motivazione - qualora siano emersi nel corso degli anni, in modo inequivocabile e documentato, aspetti negativi nella gestione

degli impianti sportivi, nella conduzione dell'attività sportiva e accumulazione di consistenti debiti, per almeno un biennio, nei confronti del Comune. Non è preclusa la possibilità di affidare più impianti sportivi al medesimo soggetto, anche già concessionario di altri impianti, qualora lo stesso soggetto abbia dimostrato negli anni, di essere gestore attento, capace ed affidabile;

b) dell'esperienza acquisita nella promozione dell'attività sportiva nel settore giovanile;

c) delle proposte specifiche e migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso l'impianto, riservate a scuole, promozione sociale, al settore dell'infanzia, ai giovani, agli anziani, ai soggetti segnalati dai servizi sociali, ai diversamente abili, ai soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse, tenuto conto della tipologia e della dimensione dell'impianto, compreso l'organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con l'attività sportiva;

d) dell'organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale e scientifica degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, tenuto conto del trattamento giuridico economico previdenziale e assicurativo;

e) della qualità del progetto, relativamente agli interventi di innovazione e di miglioramento dell'impianto e al programma temporale di manutenzione. Tali interventi dovranno essere descritti accuratamente in apposita relazione sottoscritta da tecnico abilitato in cui sia indicata anche la loro quantificazione economica e la tempistica per la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere. Il punteggio potrà essere attribuito solo in presenza di impegno formale da parte del legale rappresentante della società - da riportare nella convenzione - a garanzia della loro esecuzione, qualunque sia l'importo complessivo degli interventi. In caso di inadempimento agli obblighi rilevanti per il concessionario, per la non esecuzione degli interventi in questione, la convenzione viene risolta per inadempimento.

#### **Articolo 14 - Durata della concessione e obblighi del concessionario**

1. La durata della concessione non può superare la durata di 5 anni e potrà essere rinnovata con espresso provvedimento dell'Amministrazione.

Qualora l'Amministrazione voglia riservarsi la facoltà di rinnovo della concessione dovrà espressamente prevederlo nell'avviso di selezione.

2. La Giunta Comunale formula specifici indirizzi sulla durata della concessione e quando, a seguito di ampliamenti e modifiche all'impianto, esistano nuove strutture da porre in concessione.

3. Qualora gli interventi di cui al precedente comma prevedano la partecipazione economica da parte di associazioni sportive dilettantistiche o altri soggetti di cui all'art. 25 della Legge Regionale Veneto 11.05.2008, la Giunta Comunale fissa specifici indirizzi volti a regolamentare l'utilizzo degli spazi a seguito della realizzazione degli interventi, al fine di pervenire congiuntamente alla sottoscrizione di convenzione per la concessione in uso degli spazi per una durata continuativa superiore all'anno, rapportata all'entità della partecipazione economica.

4. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione per la gestione dell'impianto, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, secondo le modalità e caratteristiche definite nell'allegato B al presente regolamento di cui costituisce parte integrante.

5. Il concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso all'impianto in gestione ed impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dal Comune.

6. Al concessionario spetta:

- 6.a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte dei concessionari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
  - 6.b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di concessione;
  - 6.c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
  - 6.d) l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro, se presenti all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione;
  - 6.e) lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto, in condivisione con l'eventuale concessionario in uso degli impianti, se previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione, nel rispetto della normativa vigente;
  - 6.f) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.
7. Il concessionario è obbligato a partecipare a corsi o seminari di formazione gratuiti inerenti la gestione degli impianti sportivi organizzati dall'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 15 – Norme generali sulla manutenzione**

1. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, secondo le modalità e le caratteristiche definite nell'allegato B al presente Regolamento (Norme sulla manutenzione), di cui costituisce parte integrante.
3. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune.
4. Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dall'Ufficio Tecnico - Sport competente del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.
5. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.
6. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; le convenzioni devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione.

### **Articolo 16 - Divieto di sub concessione**

1. È fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa.
2. I rapporti di convenzione per l'esercizio di tornei, singole manifestazioni, od altre attività che richiedono l'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Sport.
3. Per l'eventuale utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo, occorre un espresso provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

## **CAPO III - VIGILANZA, CONTROLLO E TARIFFE**

### **Articolo 17 - Norme generali sulla vigilanza**

1. Il concessionario in uso e il concessionario sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente Regolamento:
  - a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
  - b) alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.
2. Il Comune, attraverso l'Ufficio Sport e l'eventuale concessionario della gestione, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari in uso e sui concessionari della gestione.

### **Articolo 18 - Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni**

1. Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la variazione dell'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione d'uso, mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, mancata effettuazione servizio di pulizia, mancato rispetto della custodia, mancato rispetto nell'applicazione delle tariffe, mancata esposizione tariffe, mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti, mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva, l'Amministrazione Comunale provvederà all'applicazioni di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 689/91 e del D.Lgs. 267/2000, art. 7 bis, c.1 commisurate alla gravità delle inadempienze stesse.
2. Il Comune dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi quando:
  - 2.a) i pagamenti dei rimborsi o canoni sono effettuati con ritardi superiori ai 12 mesi ed in assenza di un piano di rientro dal debito assistito da idonea garanzia;
  - 2.b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
  - 2.c) la manutenzione ordinaria non è effettuata con tempestività nel rispetto delle tempistiche indicate dal concessionario nel proprio piano di gestione degli interventi di manutenzione e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
  - 2.d) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico.
3. Il Comune, attraverso l'Ufficio Sport, revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, quando:
  - 3.a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
  - 3.b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
  - 3.c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
4. I concessionari ai quali è stato applicato un provvedimento di risoluzione o di revoca potranno essere esclusi dalla successiva procedura per l'assegnazione di impianti.

## **Articolo 19 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali**

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari il pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione.
2. Il Comune nella definizione delle tariffe deve tenere conto del livello dei singoli impianti, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti deboli.
3. Il tariffario deve prevedere tariffe maggiorate nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive.
4. I concessionari e gli assegnatari che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente Regolamento, potranno essere esclusi dalla successiva gestione e assegnazione degli impianti.

## **TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI -**

### **Articolo 20 – Rinvii**

1. Per quanto non previsto nella presente Sezione del Regolamento si rinvia:
  - a) per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici alle Leggi pro tempore vigenti;
  - b) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla Legge del 23/03/1981, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 90 Legge 289/2002 relativo alle disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica e s.m.i;
  - c) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva affiliati al CONI;
  - d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva;
  - e) per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente;
  - f) per le regole per l'uso e per l'accesso agli impianti sportivi si rimanda al disciplinare riportato nell'Allegato C al presente Regolamento.

## **SEZIONE TERZA - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 21 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento e le successive modifiche ed integrazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione.
2. In caso di contrasto tra le norme del presente Regolamento con quelle di altri regolamenti in materia di gestione di immobili di proprietà comunale, prevalgono quelle contenute nel presente testo regolamentare.

## ALLEGATO A

c)	IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE PRIMARIO		
	N.	Denominazione impianto sportivo	Ubicazione (frazione/quartiere)
1	Campo da calcio regolamentare		Viale dei Giardini
2	Campo polivalente in erba sintetica		Viale dei Giardini
3	Campo polivalente beach volley e tennis		Viale dei Giardini
4	Palestra M.Ossari		Viale dei Giardini

d)	IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE SCOLASTICO		
	n.	Denominazione impianto sportivo	Ubicazione (frazione/quartiere)
1	Palestra annessa al plesso scolastico		Viale dei Giardini

## **ALLEGATO B**

### **NORME SULLA MANUTENZIONE**

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e caratteristiche definite nel presente allegato.

Gli interventi più significativi di ordinaria manutenzione, a carico del concessionario, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono di seguito descritti:

- a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni ed esterni;
- c) verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, di tutte le opere metalliche presenti, riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- d) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
- e) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, etc..... ;
- f) manutenzione ordinaria del verde, esclusa la potatura degli alberi ad alto fusto che rimane a carico dell'Amministrazione Comunale;
- g) espurghi e pulizia periodica dei pozzetti;
- h) manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti; i) manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S., ove presenti;
- j) manutenzione degli impianti elettrici e speciali in genere;
- k) manutenzione degli impianti di condizionamento, ove presenti;
- l) manutenzione degli impianti di trattamento acqua, ove presenti;
- m) verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti);
- n) verifica biennale degli impianti di messa a terra con pagamento dei relativi oneri;
- o) nomina del terzo responsabile e manutenzione ordinaria delle centrali termiche in caso di volturazione delle utenze, così come previsto dalla Legge 10/91 e s.m.i., dal D.P.R. 412/93 e s.m.i., dalla Legge 46/90 e s.m.i. e D.P.R. 447/91 integrate D.P.R. 74/2013; pagamento degli oneri riguardanti il funzionamento dell'impianto, quali gli importi necessari per garantire il mantenimento dell'omologazione degli spazi di attività sportiva da parte delle federazioni.

Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al concessionario.



## ALLEGATO C

### NORME D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

#### A) Utilizzo ed accesso

1. Gli spazi devono essere usati esclusivamente dai soggetti titolari delle concessioni e non possono essere utilizzati in modo contrario ai fini propri di una struttura pubblica destinata a scopi formativi, educativi e sportivi.
2. I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura.
3. E' vietato sub concedere a chiunque ed a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto; la subconcessione comporta la revoca dell'assegnazione dello spazio.
4. Per i minori, i gruppi scolastici, ed i gruppi organizzati di società sportive e non, l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un Dirigente, insegnante, allenatore o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o gruppo di utenti. A richiesta della Direzione dell'impianto, i Dirigenti delle Società sportive e gli atleti dovranno esibire i propri documenti di identificazione.
5. I frequentatori devono essere muniti di documento d'identificazione ed a richiesta da parte della Direzione degli impianti lo devono esibire.
6. In relazione al tipo di pavimentazione dell'impianto è consentito l'accesso al terreno di gioco/attività solo con abbigliamento non lesivo del fondo e comunque gli atleti in campo dovranno indossare gli indumenti prescritti dai relativi regolamenti.
7. Il gioco del Calciotto (calcio a cinque, calcio a sette) è consentito solo nelle palestre e nei campi di gioco dedicati al calcio.
8. E' vietato danneggiare gli arredi e le attrezzature sportive presenti nell'impianto. In caso di danni all'impianto o alle attrezzature, gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento, in difetto, sarà loro vietato l'ingresso. Qualora non sia accertato l'autore del danno, ne risponderà il presidente della Società sportiva presente nell'impianto nel momento del danneggiamento.
9. I frequentatori, atleti, accompagnatori dovranno cambiarsi esclusivamente nei locali a ciò destinati, tenendo la porta completamente chiusa.
10. La Direzione dell'impianto non risponde dell'eventuale mancanza di oggetti di proprietà lasciati nei locali di servizio. Gli accompagnatori e i Dirigenti delle Società sportive dovranno pertanto controllare gli atleti anche negli spogliatoi. Gli spogliatoi d'uso comune per gli utenti sono sprovvisti di sorveglianza e custodia.
11. Gli oggetti ed il denaro rinvenuti verranno trattenuti a disposizione di chi potrà dimostrare di esserne il legittimo proprietario per un periodo di 15 giorni, trascorso il quale saranno consegnati al Comando della Polizia Municipale.
12. L'uso delle docce calde è consentito solo al termine degli allenamenti e delle manifestazioni e dovrà essere effettuato a gruppi, ed in tempo limitato in modo da eliminare qualsiasi spreco di combustibile e di energia elettrica.
13. Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.
14. L'accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività sportiva e, di norma non oltre le 23,30.
15. Ai frequentatori delle palestre scolastiche o comunque degli impianti con eventuali altri locali attinenti è fatto divieto di accedere ai locali non di pertinenza sportiva.
16. E' vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli impianti, ad eccezione delle aree attrezzate con apposite macchine distributrici e/o Bar.
17. E' vietato fumare in ogni luogo chiuso degli impianti sportivi.
18. E' vietato l'accesso agli animali di qualsiasi specie.
19. E' vietato l'ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza.
20. Ad esclusione degli impianti sportivi dotati di apposito parcheggio per gli utenti e/o portatori di handicap, è vietato introdurre automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo.
21. L'Amministrazione Comunale, nella persona del Direttore e/o del gestore si riserva il diritto di allontanare o inibire l'accesso agli impianti di chiunque (frequentatori, atleti, allenatori) tenga comportamenti scorretti, lesivi in qualsiasi modo dell'ordine e del buon funzionamento del complesso.
22. L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extra sportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata negli impianti sportivi di sua proprietà senza dover rimborsare alcun onere.

## **B) Impianti e attrezzature**

1. Le Società/Associazioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi

autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata, qualora non già presenti nell'impianto. Per incontri e manifestazioni che richiedano l'installazione di determinati impianti od attrezzi, come per esempio il pugilato (ring), lotta (materassini), scherma (pedane), ginnastica (tappeti ed attrezzi) etc., le società utilizzatrici, in tali casi, dovranno provvedere a propria cura e spese, e sotto la propria responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie.

2. I relativi montaggi e smontaggi delle suddette attrezzature debbono avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima ed immediatamente dopo l'attività e/o manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività e/o manifestazioni che la precedono o la seguono.
3. Le attrezzature e qualsiasi altro materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata dagli atleti e di proprietà degli stessi o della società concessionaria, non possono essere depositati o comunque lasciati neanche temporaneamente nei locali dell'impianto sportivo. Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti ed alle società di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione, salvo accordi dove possibile con la Direzione dell'impianto. L'Amministrazione pertanto non potrà essere ritenuta responsabile per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che la non osservanza della suddetta regola possa determinare.
4. Deve essere verificato e verbalizzato in contraddittorio tra le parti lo stato di fatto in cui si trova l'impianto prima e dopo l'assegnazione in uso.
5. Il pagamento delle tariffe fissate dall'Amministrazione Comunale per l'utilizzo degli impianti dà diritto esclusivamente all'uso descritto nell'atto d'impegno/disciplinare stipulati.
6. La concessione in uso viene rilasciata esclusivamente per l'uso dell'impianto sportivo concesso, non comprende altre ulteriori autorizzazioni obbligatorie per svolgere l'attività del concessionario, rimanendo da salvaguardare e rispettare ogni ulteriore adempimento specificato nella concessione nonché nel Regolamento.
7. I concessionari degli spazi si intendono espressamente obbligati ad attenersi ed a far attenersi i propri iscritti e collaboratori alle norme del presente disciplinare, alle norme vigenti in materia di gare, di allenamenti ed esercizi sportivi, oltre a tutte le disposizioni e prescrizioni che l'Ufficio Sport ritenesse di emanare in ordine alla concessione.